



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile

Procedura VG N. 1679 / 2025

Il Giudice,

letto l'istanza ex art. 19 CCI depositato in data 11.12.2025 da:

- [REDACTED];
- [REDACTED];
- [REDACTED];
- [REDACTED];

considerato che il ricorrente dà atto che le precedenti misure protettive e cautelari sono scadute senza che sia stata richiesta la proroga e chiede, quindi, nuova conferma delle misure protettive e concessione delle misure cautelari;

SULLE MISURE PROTETTIVE

Rilevato in particolare che l'istanza deve essere qualificata come nuova istanza per la conferma delle misure protettive e per la concessione delle misure cautelari in quanto la proroga è possibile solo ove sia depositata prima della scadenza del termine e tenuto conto che lo stesso istante dà atto di richiedere la concessione delle misure protettive già scadute;

Considerato che il procedimento per la conferma delle misure protettive ha una struttura necessariamente bifasica con la conseguenza che il Tribunale può solo confermare misure protettive la cui istanza sia stata precedentemente pubblicata nel registro delle imprese come previsto dagli articoli 17,18 e 19 CCI;

rilevato che nel caso di specie dalla visura acquisita dalla cancelleria non risulta che l'istante abbia iscritto, prima del deposito in Tribunale, la nuova istanza delle misure protettive al registro delle imprese, essendosi limitato a depositare l'istanza in Tribunale, con ciò omettendo la necessaria fase antecedente presso il registro delle imprese;

ritenuto conseguentemente che il giudice non si possa pronunciare sulla conferma delle misure protettive;

richiamato in questo senso il provvedimento del Tribunale di Trani del 30 agosto 2022;

SULLE MISURE CAUTELARI

Considerato, quanto alla richiesta delle misure cautelari già concesse e dell'ulteriore misura cautelare volta a inibire i poteri della Provincia e degli altri enti competenti in relazione al procedimento di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale, che non sussistono gli elementi per concedere i provvedimenti inaudita altera parte;

rilevato, peraltro, che l'articolo 19 prescrive che ai fini della concessione delle misure cautelari debbano necessariamente essere sentiti i soggetti nei cui confronti sono richieste le misure;





TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile

Considerato, inoltre, con riferimento alla misura cautelare nei confronti degli enti competenti avente ad oggetto l'autorizzazione integrata ambientale che vi sono dubbi sulla stessa sussistenza della giurisdizione in relazione al provvedimento cautelare richiesto;

PQM

Rigetta l'istanza di conferma delle misure protettive, non essendo stata precedentemente pubblicata la relativa istanza al registro imprese;

quanto alle misure cautelari, rigetta l'istanza inaudita altera parte e riserva di provvedere sulle stesse nel contraddittorio delle parti, evidenziando sin d'ora la questione del difetto di giurisdizione sulla misura chiesta sull'autorizzazione ambientale;

FISSA

A tal fine udienza **al 14.1.26 ore 13,15**

per la comparizione delle parti, degli interessati e dell'esperto per discutere dell'istanza sulle misure cautelari;

ASSEGNA

Al ricorrente termine fino al 30.12.25

Per la notificazione del ricorso e del presente decreto all'esperto e ai creditori e agli altri interessati, compresi i destinatari di misure cautelari o titolari di diritti su cui incidono le misure richieste;

La notificazione dovrà avvenire a mezzo PEC all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese o dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti; per i soggetti non tenuti all'utilizzo di PEC e in ogni caso in cui non sia possibile la notificazione via PEC, la notificazione potrà avvenire a cura del ricorrente nelle forme ordinarie ex artt. 137 e ss c.p.c., eventualmente anche a mezzo posta ex L. 890/82; il giudice riserva all'udienza la decisione sul raggiungimento dello scopo della notifica a mezzo Racc. A/R, telefax, posta elettronica ordinaria, che sin da ora sono comunque autorizzate

ASSEGNA

Al ricorrente termine di 5 gg prima dell'udienza

per depositare prova delle notifiche, indicizzate in modo che ne sia consentita la consultazione e se effettuate via PEC in formato telematico e non pdf

ASSEGNA

Ai creditori e/o ai soggetti interessati termine al **12.1.26**

Per costituirsi laddove intendano farlo; diversamente gli stessi avranno comunque diritto di comparire potendo essere sentiti in udienza

ASSEGNA





TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile

All'esperto termine entro 3 giorni prima dell'udienza per depositare parere ai fini della valutazione dell'istanza dando atto:

- dell'instaurazione e dello stato attuale delle trattative con i creditori e della disponibilità alla trattativa da parte dei creditori;
- della chiarezza della strategia di risanamento e della plausibilità del progetto di piano di risanamento dell'impresa in funzione del mantenimento della continuità aziendale,
- della funzionalità delle misure richieste al buon esito delle trattative;
- dell'attività che intende svolgere ex art. 12 c2 CCI;
- dell' assenza di procedure esecutive o liquidatorie in essere;
- della prospettazione che la continuità durante la composizione non eroda cassa sottraendo risorse alla debitrice,

Manda alla cancelleria per la comunicazione urgente del presente decreto al ricorrente e al PM

Alessandria, 16/12/2025

Il giudice
Elisabetta Bianco

